



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA	Presidente
ENRICO SCODITTI	Consigliere - Rel.
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere
STEFANIA TASSONE	Consigliere
STEFANO GIAIME GUIZZI	Consigliere

Oggetto

ASSICURAZIONE
DANNI

Ud. 19/04/2023 CC
Cron.
R.G.N. 27334/2021

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27334/2021 proposto da:

(omissis)	Spa anche quale cessionaria del
portafoglio assicurativo di	(omissis) Spa nonchè già avente
causa della	(omissis) Spa in persona del
Procuratore, elettivamente domiciliata in	(omissis)
presso lo studio dell'avvocato	(omissis) che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato	(omissis)

contro

-ricorrente -

(omissis)

- intimati -

nonchè contro



(omissis)

(omissis)

(omissis) in concordato preventivo, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) che lo rappresenta e difende;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 4746/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal consigliere ENRICO SCODITTI;

Rilevato che:

con atto di citazione notificato in data 9 settembre 2003 (omissis) (omissis) onvenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma i sanitari e l (omissis) - (omissis) chiedendo il risarcimento del danno per l'intervento chirurgico eseguito in data (omissis) presso l'Ospedale (omissis) (omissis) La (omissis) chiamò in causa la (omissis) che si costituì anche quale avente causa a titolo particolare di (omissis) s.p.a., e (omissis) .p.a., quali coassicuratori della polizza assicurativa n. (omissis) stipulata in data (omissis) La (omissis) eccepì la non operatività della assicurazione per essere stata estesa alla struttura sanitaria con apposita appendice contrattuale de (omissis) solo a decorrere dalla data del (omissis) mentre la retroattività era stata limitata a fatti eventualmente verificatisi nel triennio antecedente al (omissis)



(omissis) purché denunciati nel periodo (omissis)
(omissis) a condizione che fosse stato accertato, anche con sentenza di primo grado, la non operatività per gli stessi eventi della polizza precedentemente stipulata con (omissis) per le strutture sanitarie, fra le quali non c'era però quella convenuta.

Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando i sanitari e la struttura sanitaria al pagamento della somma di Euro 48.188,86 oltre interessi e condannando altresì (omissis) a tenere indenne la struttura sanitaria nella misura del 90% e (omissis) s.p.a. nella misura del 10%. L'appello proposto da (omissis) u dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. dalla Corte d'appello di Roma. Proposto ricorso per cassazione dalla società assicuratrice, questa Corte con sentenza n. 3012 del 2016 accolse il primo motivo, assorbiti gli altri, rinviando alla corte territoriale. Riassunto il giudizio, con sentenza di data 7 ottobre 2020 la Corte d'appello di Roma rigettò l'appello.

Premise la corte territoriale che dal tenore letterale della variazione stipulata nel 2003 si evinceva che l'operatività della clausola era sottoposta a due condizioni: la richiesta di risarcimento doveva essere avvenuta nel periodo (omissis) per i fatti verificatisi nei tre anni precedenti doveva essere stata esonerata (omissis) con sentenza di primo grado, dall'obbligo di risarcimento. Osservò quindi la corte territoriale che la fattispecie era regolata dalla clausola *claims made* che stabiliva la copertura anche degli eventi verificatisi tre anni prima della stipulazione del contratto. Aggiunse che la ricostruzione in termini di condizione sospensiva della clausola, secondo cui per i fatti verificatisi in precedenza la garanzia era a carico della (omissis) olo nel caso in cui con sentenza di primo grado (omissis) fosse stata esonerata dall'obbligo di risarcimento, non era condivisibile perché comportava l'esclusione sempre dell'operatività della polizza,



non essendo l'ospedale assicurato con (omissis) per cui la clausola in esame doveva essere intesa come estensione di garanzia per le strutture già assicurate con (omissis). Il tempo della stipulazione del contratto. Concluse nel senso che andava riconosciuta l'operatività della garanzia, essendosi verificato il fatto nell (omissis) ossia nei tre anni antecedenti al (omissis) ed essendo intervenuta nel 2003 la richiesta di indennizzo nei confronti dell'assicurato.

Ha proposto ricorso per cassazione (omissis) di (omissis) s.p.a. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la (omissis)

(omissis) E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E' stata presentata memoria da entrambe le parti, mentre il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni.

Considerato che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345, comma 2, cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che all'udienza di data 27 febbraio 2020 di precisazione delle conclusioni, e poi con la comparsa conclusionale, era stato dedotto, depositando i relativi documenti, che erano passate in cosa giudicata, a seguito del rigetto dei ricorsi per cassazione con sentenze rispettivamente n. 121 del 2020 e n. 122 del 2020, le due sentenze della Corte d'appello di Roma n. 4074 del 2013 e n. 4067 del 2016, rese fra le stesse parti dell'odierno giudizio, con le quali era stata esclusa l'operatività della garanzia assicurativa in relazione all (omissis) per fatti verificatisi antecedentemente (omissis) e che il giudice di appello ha ommesso di pronunciare in ordine alla detta eccezione di giudicato esterno.



Il motivo è fondato. La censura è stata proposta nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.. La ricorrente ha proposto eccezione di giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado. In tema di giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, qualora la sua esistenza non sia stata eccepita dalla parte interessata, la sentenza d'appello pronunciata in difformità è impugnabile con il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e non con quello per cassazione, mentre, nelle ipotesi in cui l'esistenza di tale giudicato abbia costituito oggetto di eccezione ritualmente sollevata in giudizio, la sentenza d'appello difforme non è impugnabile con il ricorso per revocazione ma solo con il ricorso per cassazione (da ultimo Cass. n. 28733 del 2022).

In ordine all'eccezione di giudicato esterno, ritualmente proposta, ricorre la denunciata omissione di pronuncia da parte del giudice di appello. Le considerazioni al riguardo della parte controricorrente restano eccentriche rispetto alla censura, perché afferiscono al profilo di merito dell'apprezzamento della portata del giudicato esterno, mentre qui si denuncia il profilo preliminare dell'omessa pronuncia sulla eccezione.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la decisione impugnata è in contrasto con i due giudicati esterni di cui al precedente motivo e che la questione ha costituito oggetto di discussione fra le parti, come risulta dalla comparsa conclusionale della controparte.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ. e 1362 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto



decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la motivazione è apparente non avendo il giudice di appello esaminato l'atto di variazione del (omissis) 2003 riguardante l'estensione della garanzia con effetto dal (omissis) 2003 e che risulta violata la regola del significato letterale delle parole coordinato con l'elemento logico, essendo stata dalle parti disposta la retroattività solo per le strutture ospedaliere in precedenza assicurate con (omissis) fra le quali non vi era (omissis) .

L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento di secondo e terzo motivo.

P. Q. M.

accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri due motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il giorno 19 aprile 2023 nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente
Dott. Raffaele Frasca

